



Raffineria di Taranto
Strada Statale Jonica 106
74123 Taranto
Fax +39 099 4700471
Tel. +39 099 4782.111
eni.com

Prot. RAFTA/DIR/MT/225
Taranto 10/07/2020

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA (RM)
cress@pec.minambiente.it
aia@pec.minambiente.it

e p.c. ISPRA

Via V. Brancati, 48
00185 ROMA (RM)
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Puglia – Direzione Tecnica

Corso Trieste, 27
70126 BARI (BA)
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Procura della Repubblica

c/o Tribunale di Taranto
Via Marche s.n.c.
74100 TARANTO (TA)
prot.procura.taranto@giustiziacert.it

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.M. n. 92 del 14/03/2018 per l'esercizio della raffineria della società Eni S.p.A. di Taranto. Diffida ai sensi dell'art. 29-decies del D. Lgs. 152/06 per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 27387 del 24/06/2020.

Riscontro alla comunicazione del MATTM prot. 0051201 del 03/07/2020.

Con riferimento alla comunicazione del MATTM in oggetto, si trasmette in allegato alla presente la documentazione di riscontro alla nota ISPRA prot. n. 27387 del 24 GIU 2020. La nota tecnica descrive le attività che il Gestore ha messo in atto allo scopo di eliminare le inosservanze rilevate dagli Enti di Controllo.

Distinti Saluti

Eni SpA



(Marcello Tarantino)

Eni SpA

Capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 i.v.
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588
Part. IVA 00905811006, R.E.A. Roma n. 756453
Sede legale:
Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma
Sedi secondarie:
Via Emilia, 1 - Piazza Ezio Vanoni, 1
20097 San Donato Milanese (MI)



EMAS
GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
1 - 000290

Raffineria
di Taranto



NOTA TECNICA DI RISCONTRO ALLA COMUNICAZIONE MATTM PROT. N. DVA-U-0051201 DEL 03 LUG 2020

Il presente documento è stato redatto al fine di fornire puntuale riscontro a quanto richiesto dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare con comunicazione prot. n. DVA-U-0051201 del 03 LUG 2020 ricevuta tramite PEC in pari data e, nello specifico, a quanto riportato nella nota ISPRA prot. n. 2020/27387 del 24 GIU 2020 allegata alla suddetta comunicazione ove, a seguito della Verifica Ispettiva Ordinaria del LUG 2019, viene accertata una violazione delle prescrizioni autorizzative previste nell'AIA di Raffineria (rif. Decreto AIA prot. n. 0000092 del 14/03/2018).

Premessa

Di seguito si riportano sinteticamente le evidenze riscontrate dal Gruppo Ispettivo IPPC-AIA a seguito dell'analisi della documentazione raccolta dallo stesso durante la Verifica Ordinaria del LUG 2019, che hanno determinato la violazione ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, e quindi la conseguente diffida da parte del MATTM:



- 1) *"... violazione ambientale, ai sensi dell'art. 29 quattordices, comma 3, D.Lgs. n.1252/06 e s.m.i., per la mancata ottemperanza alla prescrizione dell'AIA n. 80 b) del PIC riguardante l'omissione di indicare sulla cartellonistica delle aree di deposito temporaneo ispezionante (A1-A2 e A5) le quantità massime ammissibili, lo stato fisico dei rifiuti e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti".*



- 2) *"... violazione ambientale, ai sensi dell'art. 29 quattordices, comma 3, D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., per mancata ottemperanza alla prescrizione dell'AIA n. 44 del PIC (pag. 108) riguardante il superamento del valore limite*





autorizzativo per il parametro COV (come COT), pari a 30 mg/Nm³, sia ad esito dei campionamenti effettuati da ARPA presso i punti di emissione denominati GPL7(E1) e GPL8 (E1.2), sia ad esito dell'autocontrollo effettuato dal Gestore presso gli stessi punti di emissione, denominati GPL7(E1) e GPL8 (E1.2), rispettivamente nelle giornate del 16/10/2019 e 21/10/2019."

- 3) "... violazione ambientale, ai sensi dell'art. 279, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per mancata ottemperanza al punto 47 dell'Allegato 1 alla parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in relazione sia al valore rilevato al campino GPL8 in fase di campionamento, sia ai valori rilevati ai punti di emissione denominati GPL7(E1) e GPL8 (E1.2) in fase di autocontrollo del Gestore nelle giornate rispettivamente del 16/10/2019 e 21/10/2019, risultati superiori al valore limite previsto dalla normativa specifica in materia."

Pertanto ad esito delle suddette evidenze ISPRA, con nota prot. 2020/27387 del 24 GIU 2020, ha prescritto che il Gestore provveda entro 30 giorni dalla ricezione della diffida (rif. PEC del 03 LUG 2020):

- a) "... (omissis)... ad adeguare la cartellonistica presente nei depositi temporanei di rifiuti a quanto prescritto al punto 80 b) del PIC del citato decreto autorizzativo... fornendo ad ISPRA e ad ARPA Puglia evidenza dell'avvenuto intervento di adeguamento a mezzo rilievi fotografici";
- b) "... (omissis)... trasmetta ad ISPRA e ad ARPA Puglia un rapport dettagliato in cui siano analizzate le cause che hanno comportato il superamento del valore limite dell'autorizzazione ..., riportando gli accorgimenti tecnici posti in essere per evitare il ripetersi del fenomeno".



Riscontro del Gestore al punto a)

Per quanto attiene tale argomento, il Gestore provvederà a fornire – entro le tempistiche comunicate dal MATTM con nota prot. n. 0051201 del 03 LUG 2020 – l'evidenza dell'avvenuto intervento di adeguamento della cartellonistica ubicata presso le aree di deposito temporaneo rifiuti, mediante opportuno rilievo





fotografico.

Il Gestore intende tuttavia precisare che l'inosservanza in questione non è relativa alla gestione rifiuti di cui all'art. 29-quattordices c. 3 in quanto rilevata nell'ambito dell'attività di Deposito Temporaneo Rifiuti sul luogo di produzione, non ricompresa nel punto n) art. 183 D. Lgs. 152/06¹ e s.m.i..

Riscontro del Gestore al punto b)

Con riferimento a quanto precisato da ISPRA con nota prot. n. 2020/27387 del 24 GIU 2020, si evidenzia quanto segue.

In seguito ai campionamenti effettuati in contraddittorio con ARPA Puglia presso i camini denominati GPL7 e GPL8 (previsti a completamento della Verifica Ispettiva Ordinaria AIA del LUG 2019), la Raffineria ha provveduto ad adottare idonee misure gestionali finalizzate alla riduzione progressiva del quantitativo di bombole sottoposte alle operazioni di verniciatura/essiccazione. In linea generale, tale riduzione – a seguito dell'implementazione delle misure gestionali di cui sopra – risulta essere pari a circa l'80% (considerando il periodo compreso tra NOV 2019 e GIU 2020).

Pertanto, a seguito della suddetta minimizzazione delle operazioni di cui trattasi (peraltro determinatasi negli ultimi mesi anche a seguito della riduzione delle richieste di mercato), i monitoraggi effettuati in ottemperanza a quanto previsto dal vigente Piano di Monitoraggio e Controllo – a cura del Laboratorio Esterno Accreditato – hanno evidenziato il rispetto dei VLE di cui alla prescrizione n. [44] del PIC.



¹ "... n) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario...(omissis)...".





 MONITORAGGIO STAB. GPL - Prescrizione n. [44] PIC-AIA			
GPL 7 (E1)			
PARAMETRO	VLE (mg/mc)	25/02/2020	22/05/2020
COV	30	0,782	<0,333
Polveri	5	<0,0839	0,581
GPL 8 (E1.2)			
PARAMETRO	VLE (mg/mc)	25/02/2020	22/05/2020
COV	30	<0,167	<0,318

Tabella 1: Monitoraggio Stabilimento GPL – Prescrizione n. [44] PIC-AIA

Ciononostante, ed al fine di evitare che in futuro (in particolare nei casi di maggiore capacità produttiva dell’impianto) possa ripetersi analogo evento, il Gestore comunica con la presente, la messa fuori servizio del sistema di verniciatura/essiccazione bombole.

In tale condizione, anche i punti di emissione afferenti rispettivamente alla cabina di verniciatura (GPL7) e al tunnel di essiccazione (GPL8) sono fuori servizio e non più attivi.

L’attività di verniciatura/essiccazione delle bombole, nelle more del riavvio del sistema di verniciatura di raffineria, verrà svolta presso un operatore esterno al sito.

Il Gestore si riserva di verificare la fattibilità di uno specifico intervento di adeguamento del sistema di cui trattasi, per un eventuale riavvio dello stesso e dei punti di emissione GPL7 e GPL8, che verrà preventivamente comunicato all’Autorità Competente ed Enti di Controllo.

In alternativa, il Gestore provvederà a dismettere definitivamente il sistema di verniciatura/essiccazione provvedendo a comunicare preventivamente all’Autorità competente e agli Enti di Controllo il piano di dismissione, in ottemperanza alla prescrizione n. [90] del PIC-AIA D.M. 92/2018.





Si evidenzia, infine, che il contributo percentuale del flusso emissivo dei punti di emissione GPL 7 e GPL 8 in termini di COV, risulta essere inferiore allo 0,1% rispetto al flusso emissivo convogliato della intera Raffineria. Pertanto l'apporto emissivo di COV del sistema di verniciatura/essiccazione dell'ex-Stabilimento GPL è assolutamente trascurabile rispetto alla emissione globale della Raffineria.

